

circolare n. 6 del 02/05/2024

Ai gentili clienti

NUOVE LINEE GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Di recente l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le linee guida per la fatturazione elettronica, focalizzandosi su come rettificare le comunicazioni trasmesse tramite il sistema di interscambio (SDI). Queste indicazioni spiegano come procedere con le rettifiche sia in aumento che in diminuzione, utilizzando specifici tipi di documenti come le note di credito e di debito. Le linee guida comprendono istruzioni su come gestire le fatture relative al Reverse Charge, acquisti intracomunitari e altre particolari circostanze mirando a chiarire i processi di fatturazione elettronica garantendo una migliore gestione fiscale.

Per rettificare una comunicazione inviata allo SDI devono essere utilizzate due diverse modalità a seconda del tipo di documento che si intende rettificare.

TD01 fattura, TD24 fattura differita TD25 fattura differita art 21, comma 4 lettera a) TD27 per fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite.

Si devono inviare TD04 o TD08 nel caso di variazione in diminuzione, per una nota di credito semplificata, TD05 o TD09 per nota di debito semplificata nel caso di variazione in aumento.

Per TD16-17-18-19-20-21-22-23-26-28 occorre inviare lo stesso tipo di documento con segno opposto.

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

Al fine di contrastare l'evasione fiscale dei lavoratori domestici saranno messe in funzione tecnologie digitali avanzate da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ISCRO

E' l'indennità straordinaria di continuità Reddituale e operativa pagata dall'INPS.

Viene resa strutturale la possibile fruizione dell'indennità straordinaria di tutela dei liberi professionisti, non imprenditori, soggetti al versamento dei contributi alla GESTIONE separata INPS ex legge 335/95.

Questa indennità è riconosciuta a chi non gode di altra forma previdenziale, non è pensionato, non beneficia dell'assegno di inclusione, e ha prodotto nell'anno precedente un reddito di lavoro autonomo non inferiore al 70% della media dei redditi degli ultimi due anni. Il contribuente non deve aver prodotto nell'anno precedente un reddito superiore a euro dodicimila. Inoltre al momento della domanda deve essere cessata la partita IVA. Ovviamente saranno obbligatori percorsi di aggiornamento per coloro che ne beneficiano.

CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO RIFUGIATI UCRAINI

Tali permessi rilasciati ai beneficiari Ucraini di protezione temporanea sono prorogati al 31/12/2024. A richiesta dell'interessato sono convertibili in permessi di soggiorno per lavoro.

COPERTURA ASSICURATIVA CALAMITA' NATURALI

E' stato introdotto l'obbligo, per le imprese con stabile organizzazione in Italia iscritte nel relativo Registro, di stipulare entro il 31/12/2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali, ed eventi catastrofici, quali scismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni, verificatesi nel territorio nazionale. Il mancato obbligo comporta severe sanzioni.

MODELLO REDDITI E IRAP

L'art. 2 del DPR 322/98 dispone i termini ordinari di presentazione telematica delle Dichiarazioni, ora modificati dal comma 1 dell'Art. 10 D. Lgs. 1/2024 per le Dichiarazioni dei Redditi e dell'IRAP a decorrere dal 02/05/2024. I termini sono anticipati:

- al 30 settembre di ciascun anno per i soggetti IRPEF (la scadenza precedente era al 30/11). Per quest'anno e' prevista una proroga al 15/10/2024.
- All'ultimo giorno del nono mese per i soggetti IRES (in luogo dell'undicesimo mese) dalla chiusura del periodo di imposta. Per i soggetti con esercizio solare la scadenza è tassativa al 30 settembre di ciascun anno. A tal fine non rileva la presentazione del Bilancio nei 180 giorni riferiti a esigenze particolari.

- Viene modificato il pagamento in forma rateale del saldo e 1° acconto delle imposte che può scadere a Dicembre. L'ultima rata potrà dunque scadere dopo l'acconto di Novembre.
- I termini di versamento delle rate sono tutti unificati al 16 del mese come previsto per i titolari di partita IVA.
- Nessuna modifica è intervenuta per l'invio delle dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie, il cui termine viene a coincidere con quello ordinario dei soggetti IRES.

Operazioni straordinarie:

- liquidazione
- fallimento
- Trasformazione societaria
- Conferimento di azienda
- Fusione o cessione

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è:

- il 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta o della liquidazione o al deposito del Bilancio finale.
- anche in relazione ai soggetti Irpef che effettuano una operazione straordinaria.

Il termine di presentazione delle Dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie risulta ora allineato a quello previsto per l'ordinario invio delle dichiarazioni.

DICHIARAZIONI IVA E SOSTITUTI DI IMPOSTA

Nessuna modifica è intervenuta per la Dichiarazione Iva fissata al 30 Aprile di ogni anno e per il 770 che resta fissato al 31 Ottobre.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti